



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 71 del 26/10/2017**

INDICE

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 - Tariffe.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 -Obblighi tributari.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 - Sanzioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 10 -Riscossione coattiva.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 11- Rimborsi.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 12 - Contenzioso.....</u>	<u>8</u>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Todi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018 .
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Todi.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive - ubicate nel territorio del Comune di Todi - alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere, residenze d'epoca e locazioni turistiche, come definite dalla legislazione regionale e/o nazionale, per tali intendendosi, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (quali, ad esempio bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, e locazione ad uso turistico.
5. E' fatto obbligo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al servizio Cultura del Comune di Todi di redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'Imposta di Soggiorno volta alla promozione e al finanziamento di eventi sul territorio. Il Piano successivamente è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Tale Piano dovrà essere predisposto in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e le strutture ricettive e commerciali del territorio comunale, nonché dei rappresentanti delle principali organizzazioni, enti ed associazioni di carattere culturale, sociale e religioso operanti nel territorio comunale.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Todi, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. *I soggetti responsabili degli obblighi tributari* – d'ora in avanti denominati anche “*gestore/i della struttura ricettiva*” - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Todi.
4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Todi del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Tariffe

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è pari a:
- ALBERGHI:
 - a) 1 stella - Euro 1,70 al giorno per persona;
 - b) 2 stelle - Euro 1,80 al giorno per persona;
 - c) 3 stelle - Euro 1,90 al giorno per persona;
 - d) 4 stelle - Euro 2,00 al giorno per persona;
 - e) 5 stelle - Euro 2,10 al giorno per persona;**- TUTTE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE** : Euro 1,50 al giorno per persona

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del quindicesimo anno di età, che soggiornano con i propri genitori o, comunque con un adulto e che non viaggiano quindi in gruppi scolastici e similari nell'ambito di gite didattiche e simili;

- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di *day hospital*, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di *day hospital* presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
 - d) gli studenti iscritti alle Università Pubbliche e Private Paritarie di Perugia;
 - e) gli eventuali ospiti di strutture ricettive in esse collocati con Ordinanze o altri provvedimenti di protezione Civile emanate a seguito di calamità naturale o per finalità di soccorso umanitario ed i volontari che prestano servizio in occasione di dette calamità o finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente in ordine al soggiorno per motivi di cura ospedaliera in regime di *day-hospital*, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.
4. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva dell'attestazione di iscrizione alle Università pubbliche o Private o alle scuole superiori di secondo grado del territorio comunale per l'anno accademico/scolastico in corso, resa in base alle disposizioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 hanno altresì l'obbligo di dichiarare l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del

computo e controllo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune di Todi;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, all'Ufficio Ragioneria del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.

6. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Todi.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) bonifico bancario sul conto di Tesoreria;

- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Todi;
- c) pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
- d) altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Todi.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza, di cui al comma precedente, non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad Euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.